

Tavolo tecnico

AGENZIA delle ENTRATE – ASSOLOMBARDA

Quesito	n. 12 del 5 novembre 2015		
Materia	IVA – reverse charge		
Data assegnazione	22 settembre 2016	Data redazione	3 ottobre 2016
Funzionario	Michele Petrone		
Quesito	Si chiede di sapere se i corrispettivi di un contratto di appalto avente per oggetto la costruzione di un nuovo complesso residenziale, realizzato da un soggetto non subappaltatore, siano da assoggettare ad IVA in modalità ordinaria oppure in “reverse charge”, ai sensi dell’art.17, sesto comma, lett. a-ter) del D.P.R. n. 633/72.		
Soluzione	L’articolo 1, comma 629, lett. a), della Legge di Stabilità 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015 ha introdotto all’articolo 17, sesto comma, del d.p.r. n. 633 del 1972 nuove fattispecie di applicazione del “reverse charge”, tra le quali anche le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione e completamento relative ad edifici”. Al fine di individuare tali prestazioni, l’Agenzia delle Entrate con circolare del 27 marzo 2015 n. 14/E ha chiarito che, allo scopo di evitare incertezze interpretative, occorre far riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007 che vanno interpretati in senso oggettivo, a prescindere pertanto dall’attività esercitata dal prestatore e/o dal committente e dal rapporto contrattuale intercorrente tra le parti. Inoltre, nella medesima circolare è stato anche precisato che: • in presenza di un unico contratto che comprenda sia prestazioni a cui applicare il “reverse charge”, che prestazioni soggette ad IVA secondo le modalità ordinarie, in linea di principio ai fini della fatturazione si deve procedere alla scomposizione delle operazioni oggetto di contratto, distinguendo le singole prestazioni assoggettabili al meccanismo di “reverse charge” rispetto a quelle assoggettabili ad IVA secondo le regole ordinarie; • in presenza di un unico contratto di appalto, avente ad oggetto la costruzione di un edificio (o interventi di restauro, di		

	risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia) stente la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edili, in una logica di semplificazione è possibile applicare le sole regole ordinarie di assolvimento dell'imposta e non il meccanismo del "reverse charge". Per quanto sopra, nel caso in esame, ai corrispettivi di un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un nuovo complesso residenziale, realizzato da un soggetto non subappaltatore, non si procederà alla scomposizione del contratto, ma si applicherà l'IVA secondo le modalità ordinaria all'intera fattispecie contrattuale. Non trova conseguentemente applicazione in tale fattispecie il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'art.17, comma sesto, lett. a-ter) del d.p.r. n. 633 del 1972.
Fonte	Normativa: lettera a-ter) dell'articolo 17, sesto comma, del d.p.r. n. 633 del 1972. Prassi: circolare n. 14/E del 27 marzo 2015.
Note	

IL FUNZIONARIO

Michele Petrone

IL CAPO SETTORE

Antonio Giovanni Tangorra

IL DIRETTORE REGIONALE

Giovanna Alessio

Giovanna Alessio 6/10/2016